



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
Sezione VI Civile – esecuzioni

**IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

Nella procedura N. 5058/2017 R.G. Esecuzioni  
esaminati gli atti e letta, in particolare, l'istanza di sospensione dell'esecuzione presso terzi formulata  
unitamente al ricorso in opposizione depositato nell'interesse di

osserva

L'Assessorato ricorrente contesta il diritto dei creditori di procedere in via esecutiva in forza  
dell'ordinanza di assegnazione emessa in danno dell' [ ] dichiarata fallita con sentenza del 31.7.2017.  
Non hanno svolto attività difensiva i creditori.

L'opposizione non appare fondata.

Infatti, com'è noto, l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva  
dichiarazione del terzo, rappresenta per la sua natura liquidativa e satisfattiva l'atto finale e conclusivo  
del procedimento di espropriazione presso terzi che determina il trasferimento immediato del credito  
pignorato dal debitore esecutato al creditore medesimo e il momento finale e l'atto giurisdizionale  
conclusivo del processo di espropriazione presso terzi (cfr. Cass. 29.11.2005 n. 26036; Cass. civ. sez. III,  
14/5/2013, n. 11566; Cass. civ. sez. III, 24/2/2011, n. 4505; Cass. civ. sez. I, 11/2/1999, n. 1150 nonché  
Cass. civ. 2333/82, n.3138/89, n.11195/90, n.7248/92, n.5712/96).

Come affermato dalla stessa giurisprudenza, sulla natura e sugli effetti dell'ordinanza di assegnazione  
non può incidere la diversa questione del momento satisfattivo del creditore rimesso alla successiva  
effettiva esazione del credito ai sensi degli artt. 553 e 2928 cod. civ. (sicché il provvedimento di  
assegnazione si configura alla stregua di una cessio pro solvendo o di una datio in solutum condizionata  
al pagamento della somma in favore del creditore procedente)"(cfr., ex plurimis, Corte d'Appello di  
Firenze, sentenza del 17/02/2004 pubblicata nel "Il Fallimento" 2005, 226).

Pertanto, conclusa il processo esecutivo, con l'ordinanza di assegnazione, non può più prendersi in  
considerazione il sopravvenuto fallimento del debitore, perché l'art. 51 L.F. di cui si dovrebbe fare  
applicazione presuppone che il processo esecutivo non sia iniziato o che sia pendente.

Inoltre, si dubita che il pagamento effettuato dal terzo al creditore assegnatario possa essere dichiarato  
inefficace ex art. 44 L.F. poiché non si tratta di atto compiuto dal fallito, né di deprivatione del  
patrimonio del fallito, dal quale il credito è già uscito a seguito dell'assegnazione.

Inoltre, l'eventuale dichiarazione di inefficacia ex art. 44 L.F., come ripetutamente affermato dalla S.C.,  
potrebbe essere azionata dal curatore del fallimento nei soli confronti dell'accipiens e pertanto sotto tale  
profilo l' [ ] difetta di legittimazione a proporre l'opposizione.

Per le ragioni esposte, la domanda di sospensione non può trovare accoglimento.

1



**PQM**

rigetta l'istanza di sospensione  
asigna termine perentorio fino al 10.3.2018 per l'introduzione della causa di merito;  
condanna l' al pagamento delle spese del procedimento che liquida nell'importo di € 800,00  
per compensi oltre magg. Forf. 15%, iva e cpa come per legge.

Dispone la prosecuzione dell'espropriazione forzata per l'udienza del 22.12.2017 ore 9,00.

Si comunichi.

Palermo, 29.11.2017

Il Giudice

Alida Marinuzzi

